



COPIA

N. 123 del Reg. Delib.

COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA AZIENDALE 2026. NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

L'anno **2026**, il giorno **01** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **09:30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervennero i Signori:

		Presente/Assente
CUCCI GIOVANNI	Sindaco	Presente
BARBIERO ALESSANDRO	Assessore	Assente
CARAVAGGI MARCELLO	Assessore	Assente
COMUZZO ORNELLA	Assessore	Presente
DEL FABBRO GIULIA	Vice Sindaco	Presente
MARTINI ANDREA	Assessore	Assente
MAURO GIOVANNA	Assessore	Presente
MORANDINI PAOLO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario dott.ssa **CANTARUTTI LUISA**.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. **CUCCI GIOVANNI** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA AZIENDALE 2026. NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

Istruttore: Desy Ermacora

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 40 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce, tra l'altro, che:

- art. 3-bis: "...[omissis]... La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni";
- art. 3-quinquies: "...[omissis]... Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile";

CONSIDERATO che:

- in data 02.08.2002, a seguito della formale sottoscrizione avvenuta il 01.08.2002, è entrato in vigore il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Personale delle Autonomie Locali CCRL biennio economico 2001/2002 e parte normativa quadriennio 1998/2001;
- in data 26.11.2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Personale del Comparto Unico - Area Enti Locali - personale dell'area non dirigente biennio economico 2002/2003 e quadriennio normativo (1^a fase) 2002/2005;
- in data 07.12.2006 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Personale del Comparto Unico - Area Enti Locali - personale dell'area non dirigente biennio economico 2004/2005 e quadriennio normativo (2^a fase) 2002/2005;
- in data 06.05.2008 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale del Personale del Comparto Unico non dirigenti, quadriennio giuridico 2006/2009 e biennio economico 2006/2007;
- in data 27.02.2012 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale del Personale del Comparto Unico non dirigenti, quadriennio giuridico 2006/2009 e biennio economico 2008/2009;
- in data 15.10.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale del Personale del Comparto Unico non dirigenti, triennio giuridico ed economico 2016/2018;

RICHIAMATO il Contratto Collettivo di Comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2019-2021, sottoscritto in data 19 luglio 2023, in particolare l'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), che disciplina le parti coinvolte nella contrattazione collettiva decentrata integrativa, oltre alle materie oggetto di contrattazione;

VISTI i primi tre commi del succitato art. 7, che testualmente recitano:

"1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente contratto, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono:

- la RSU;
- i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti."

VISTE, in relazione al Contratto Collettivo di Comparto del personale non dirigente (CCRL) triennio normativo ed economico 2019 – 2021 di data 19 luglio 2023:

- la nota prot. n. 429546 del 24 luglio 2023 del Servizio Sistema autonomie locali e funzione pubblica della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto “Contratto Collettivo di Comparto del personale non dirigente. Triennio normativo ed economico 2019-2021. Prime indicazioni operative”;
- la nota prot. n. 439711 del 28 luglio 2023 del Servizio Sistema autonomie locali e funzione pubblica della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto “Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto Unico. CCRL 2019-2021”;

VISTO l'allegato alla nota prot. n. 439711 del 28 luglio 2023, con il quale il competente Servizio regionale ha riassunto la procedura della contrattazione collettiva decentrata integrativa Comparto Unico del Pubblico Impiego del Friuli Venezia Giulia, ricordando, tra l'altro, che “Le direttive del competente organo politico definiscono gli obiettivi strategici e i vincoli finanziari, individuando gli interventi prioritari per la realizzazione del programma di governo e le modalità di utilizzo delle risorse stabili e variabili in relazione agli istituti incentivanti del personale, senza togliere spazi all'operatività della delegazione trattante, alla quale devono essere assicurati margini negoziali”;

RICHIAMATO l'art. 12 del CCRL 07/12/2006, il quale stabilisce che “Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascun ente individua il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, cui compete la stipula del contratto, nonché i componenti della stessa che non devono avere interesse nella trattativa”

RICHIAMATO l'art. 17 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione giuntale n. 71 del 17.05.2022, il quale dispone che “*Ai fini della stipulazione dei contratti collettivi decentrati aziendali, la delegazione di parte pubblica è composta dal Segretario Generale che la presiede, ed eventualmente, da ulteriori componenti, se nominati dalla Giunta comunale, individuati tra i Titolari di Posizione Organizzativa di Area*”;

RITENUTO di dover costituire la delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, nella persona del Segretario Comunale, al quale viene attribuita la funzione di presidente;

STABILITO altresì che la verbalizzazione delle riunioni relative alla contrattazione collettiva decentrata integrativa sarà svolta a cura di un collaboratore del Servizio Personale dell'Area Economico Finanziaria o da altro dipendente individuato dal Segretario Comunale;

CONSIDERATO che con determinazione n. 420 del 27.02.2026 il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria ha provveduto alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa – annualità 2026;

RICORDATO che con deliberazione di giunta comunale n. 164 del 19.12.2023 è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo aziendale per l'anno 2024, avvenuta in data 13.09.2024 con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 1 gennaio 2024 fino al 31.12.2026 ovvero fino alla sottoscrizione del nuovo contratto decentrato;

RITENUTO di avviare il confronto tra le parti di rappresentanza datoriale e dei lavoratori per la stesura di un nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;

RITENUTO altresì di rinviare a successivo atto l'adozione delle direttive per la contrattazione decentrata integrativa aziendale per l'anno 2026;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del CCRL del 19.07.2023, la sessione negoziale è relativa alle modalità di utilizzo delle risorse stabili e variabili del fondo nonché degli oneri delle voci stipendiale accessorie, compreso il lavoro straordinario;

RICHIAMATO l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla competenza deliberante del presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Tavagnacco;

VISTO l'atto di nomina del segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata fra i Comuni di Tavagnacco e Rivignano Teor prot. 23513 del 02.10.2025 e successiva presa d'atto della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trieste acquisita al prot. 23861 del 07.10.2025;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 12 della L.R. n. 17/2004, e ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire l'avvio della contrattazione con le Organizzazioni Sindacali;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che la premessa fa parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) di costituire la delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2026, nella persona del Segretario Comunale, quale Presidente di Delegazione;
- 3) di stabilire, altresì, che la verbalizzazione delle riunioni relative alla contrattazione collettiva decentrata integrativa sarà svolta a cura di un collaboratore del Servizio Personale dell'Area Economico Finanziaria o da altro dipendente individuato dal Segretario Comunale;
- 4) di rinviare a successivo atto l'adozione delle direttive per la contrattazione decentrata integrativa aziendale per l'anno 2026;
- 5) di autorizzare il Segretario Comunale a dare avvio al procedimento relativo alla contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2026;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17, comma 12 della L.R. n. 17/2004, al fine di consentire l'avvio della contrattazione con le Organizzazioni Sindacali.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(f.to LUISA CANTARUTTI)

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'area economico – finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

G.C. N. 123 DEL 01/09/2026

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera che precede;

CON voti unanimi;

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente

F.to CUCCI GIOVANNI

Il Segretario

F.to CANTARUTTI LUISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto impiegato responsabile della pubblicazione certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 02/09/2026 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al 17/09/2026, ai sensi della L.R. 21/2003, art. 1 comma 15 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Tavagnacco, addì 02/09/2026

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Annamaria Di Lenardo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Comune di Tavagnacco, addì

L'IMPIEGATO RESPONSABILE